



Regolamento

Strumenti Finanziari Partecipativi

convertendi per un ammontare massimo di Euro [150.000,00]

Emessi da Goldsprint S.r.l.

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. IMPIEGO DEI PROVENTI	5
3. EMISSIONE, DENOMINAZIONE E STATUS DEGLI SFP	5
4. TRASFERIMENTO DEGLI SFP	7
5. CONVERSIONE DEGLI SFP	7
5.1. Data di Efficacia della Conversione	7
5.2. Conversione in caso di Aumento del Capitale Sociale	8
5.3. Conversione in caso di Eventi di Liquidità	9
5.4. Conversione al decorso del Termine	11
5.5. Altre previsioni inerenti alla conversione	11
6. ALTRI DIRITTI DEGLI STRUMENTISTI E DETERMINAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE PARTECIPATIVO	12
6.1. Liquidazione della Società – diritto partecipativo degli Strumentisti	12
6.2. Emissione di strumenti finanziari	12
6.3. Fusioni e scissioni	13
6.4. Rappresentante comune	13
6.5. Diritto di Informativa	13
6.6. Esclusioni	13
7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	14
8. COMUNICAZIONI	14
9. MISCELLANEA	14
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	15
10.1. Legge applicabile	15
10.2. Foro competente	15

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”), i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi.
- 1.1.1. “**Ammontare Massimo**” indica l’ammontare massimo degli SFP che possono essere emessi in conformità al presente Regolamento, come previsto nel paragrafo 3.3.
- 1.1.2. “**Aumento del Capitale Sociale**” indica qualsiasi aumento del capitale sociale della Società, fatta eccezione per:
- a. gli aumenti di capitale offerti ad amministratori, dipendenti, consulenti o altri soggetti che prestano attività per la Società a servizio di piani di incentivazione o di work for equity; aumenti gratuiti sottoscritti dalla società al fine del successivo collocamento in esecuzione di piani di incentivazione o di work for equity;
 - b. aumenti di capitale a servizio dell’emissione di ulteriori strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi;
 - c. aumenti di capitale sociale riservati a terzi da liberarsi mediante conferimento in natura; e
 - d. aumenti di capitale sociale obbligatori per legge.
- 1.1.3. “**Capitale Fully Diluted**” in relazione al capitale sociale della Società di riferimento nel contesto di un evento di conversione degli SFP, indica l’ammontare in euro del capitale nominale della Società determinato sommando:
- a. le Partecipazioni emesse alla Data di Efficacia della Conversione ma prima della Conversione stessa; e
 - b. tutte le altre Partecipazioni da emettersi a seguito della conversione o esercizio di altri strumenti finanziari (incluse stock options o altri strumenti d’incentivazione ed esclusi gli SFP).
- 1.1.4. “**Cessione di Azienda**” indica la cessione dell’intera azienda, o comunque di un’azienda o ramo d’azienda che rappresenti almeno il 90% dell’attivo patrimoniale, della Società.
- 1.1.5. “**Data di Efficacia della Conversione**” indica la data in cui la conversione degli SFP diviene efficace a norma del paragrafo 5.1.
- 1.1.6. “**Evento/i di Liquidità**” indica
- a. la Quotazione;
 - b. una Fusione Qualificata;
 - c. un Trasferimento Qualificato; e
 - d. una Cessione di Azienda.

- 1.1.7. **“Fusione Qualificata”** indica una fusione della Società a seguito della quale i soci della stessa mantengano complessivamente una partecipazione nella società risultante dalla fusione pari o inferiore al 50% dei voti spettanti ai soci nell’assemblea della stessa (prima della conversione degli SFP).
- 1.1.8. **“Giorno Lavorativo”** indica qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali gli istituti di credito siano autorizzati alla chiusura nella città di Torino (Italia).
- 1.1.9. **“Maggioranza degli Strumentisti”** indica, in ciascun momento di riferimento, tanti Strumentisti che detengano più del 50% in Valore degli SFP in circolazione.
- 1.1.10. **“Nuove Partecipazioni”** indica le Partecipazioni rivenienti da un Aumento del Capitale Sociale.
- 1.1.11. **“Partecipazioni”** indica, a seconda del caso, le quote di partecipazione al capitale sociale o le azioni della Società.
- 1.1.12. **“Partecipazioni Derivanti dalla Conversione”** indica le Partecipazioni attribuite agli Strumentisti per effetto della conversione degli SFP.
- 1.1.13. **“Persona”** indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non riconosciuta.
- 1.1.14. **“Quotazione”** indica l’ammissione a quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. o Euronext N.V. o su altro mercato regolamentato o su sistemi multilaterali di negoziazione, in Italia o all’estero.
- 1.1.15. **“Sconto”** indica la riduzione del:
- a. 20% con riferimento agli SFP di Classe A
 - b. 15% con riferimento agli SFP di Classe B
 - c. 10% con riferimento agli SFP di Classe C
- 1.1.16. **“SFP”** indica gli Strumenti Finanziari Partecipativi convertendi in Partecipazioni al capitale sociale della Società emessi dalla stessa, regolati dal presente Regolamento.
- 1.1.17. **“SFP di Classe A”**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.a.
- 1.1.18. **“SFP di Classe B”**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.b.
- 1.1.19. **“SFP di Classe C”**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.c.
- 1.1.20. **“Società”** indica Goldsprint S.r.l., società a responsabilità limitata, avente sede legale a Torino (TO) CAP 10141, Corso Racconigi 130, codice fiscale e partita IVA 13095460013 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. TO - 1338633, capitale sociale sottoscritto € 10.000,00.

- 1.1.21. **“Strumentisti”** indica i soggetti di volta in volta titolari degli SFP.
- 1.1.22. **“Termine”** indica il 31 dicembre 2025.
- 1.1.23. **“Trasferimento”** indica i trasferimenti inter vivos secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 1.1.24. **“Trasferimento Qualificato”** indica il trasferimento di Partecipazioni da parte dei soci della Società, in una o più operazioni tra esse collegate, rappresentative complessivamente di oltre il 50% dei voti spettanti ai soci nell'assemblea della Società (prima della conversione degli SFP).
- 1.1.25. **“Valore di Conversione”** indica l'ammontare di Euro 1.500.000,00.
- 1.1.26. **“Valutazione della Società”** indica la valutazione implicita pre-money attribuita alla Società nel contesto di un Aumento del Capitale Sociale o di un Evento di Liquidità.
- 1.1.27. **“Valutazione Massima”** indica l'ammontare di Euro 3.000.000,00.
- 1.2. Salvo dove altrimenti indicato, nel presente Regolamento:
 - a. gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante, essenziale e inscindibile dello stesso;
 - b. l'indice, gli articoli, i paragrafi, i titoli e gli allegati sono inseriti nel presente Regolamento per semplice convenienza al solo scopo di facilitarne la lettura, e non dovranno avere effetti sulla disciplina e interpretazione del presente Regolamento;
 - c. i termini relativi a un solo genere sono da considerarsi come relativi a qualsiasi genere, quelli relativi a individui sono da considerarsi come relativi a società e viceversa, i termini al singolare sono da considerarsi come anche al plurale e viceversa, e i termini relativi a un insieme sono da considerarsi come relativi anche a ciascuna parte dello stesso;
 - d. qualsiasi riferimento ad articoli, paragrafi o punti previsto nel presente Regolamento deve intendersi quale un riferimento ad articoli, paragrafi o punti del presente Regolamento, salvo ove diversamente specificato.

2. IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'emissione degli SFP verranno utilizzati dalla Società ai fini del raggiungimento del proprio oggetto sociale, nei modi che l'organo amministrativo riterrà opportuni.

3. EMISSIONE, DENOMINAZIONE E STATUS DEGLI SFP

- 3.1. Gli SFP sono strumenti finanziari partecipativi, ciascuno avente un valore di Euro 1,00 (il **“Valore”**), che saranno automaticamente convertiti in Partecipazioni in conformità a quanto

previsto nel presente Regolamento. Ciascun SFP verrà emesso al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00.

- 3.2. La sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di capitale di rischio, pertanto gli Strumentisti non hanno diritto al rimborso del prezzo di sottoscrizione corrisposto.
- 3.3. Gli SFP saranno emessi con **ticket-size di € 5.000** o **multipli** di esso in tre classi:
- gli SFP sottoscritti entro la data del **31/08/2024** sono SFP di classe “A” (gli “**SFP di Classe A**”) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 20%** oppure lo **sconto del 25%** in caso di sottoscrizione entro i primi 5 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento;
 - gli SFP sottoscritti oltre la data del **31/08/2024** ed entro la data del **31/10/2024** sono SFP di classe “B” (gli “**SFP di Classe B**”) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 15%**;
 - gli SFP sottoscritti oltre la data del **31/10/2024** sono SFP di classe “C” (gli “**SFP di Classe C**”) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 10%**.

Riepilogo Classi e Sconti SFP			
Classe SFP	Classe A	Classe B	Classe C
Data sottoscrizione	entro il 31/08/24	entro il 31/10/24	oltre il 31/10/24
Sconto	20%	15%	10%
Bonus	È previsto un extra sconto del 5% da aggiungere agli SFP di Classe A in caso di sottoscrizione entro i primi 5 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento.		

- 3.4. L'ammontare massimo complessivo del Valore degli SFP che possono essere emessi a norma del presente Regolamento è pari a Euro 150.000,00.
- 3.5. Gli importi corrisposti dagli Strumentisti come prezzo di sottoscrizione degli SFP saranno iscritti in un'apposita riserva di patrimonio netto della Società (la “**Riserva SFP**”). La Riserva SFP non è accorpabile con altre riserve e non può essere distribuita o utilizzata se non, in estremo subordine rispetto alle altre riserve previste dalla legge e dallo statuto della Società, a copertura delle eventuali perdite della Società, dopo che le altre riserve della Società, eccetto la riserva legale, siano state interamente utilizzate.
- 3.6. Ove al momento della conversione degli SFP l'ammontare della Riserva SFP fosse inferiore al valore nominale complessivo delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che, sulla base del rapporto di conversione applicabile, dovrebbero essere emesse a favore di ciascun Strumentista, l'ammontare in valore nominale delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che dovranno così essere emesse a favore di ciascuno Strumentista sarà ridotto proporzionalmente, salvo il caso in cui il relativo Strumentista accetti di corrispondere alla Società un ammontare in denaro pari a:
- la differenza tra:

- i. il valore nominale complessivo delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che, sulla base del rapporto di conversione applicabile, dovrebbero essere emesse, e
- ii. l'ammontare della Riserva SFP

moltiplicata per

- b. la percentuale che gli SFP detenuti da tale Strumentista rappresenta rispetto alla totalità degli SFP in circolazione.

- 3.7. Gli SFP saranno rappresentati da certificati, registrati a nome di ciascuno degli Strumentisti e rilasciati agli stessi alla data di rispettiva emissione. La Società terrà un registro degli Strumentisti in cui annoterà le sottoscrizioni di SFP, le emissioni dei relativi certificati e i trasferimenti di SFP. Gli SFP sono pertanto titoli nominativi.

4. TRASFERIMENTO DEGLI SFP

- 4.1. Gli SFP non possono essere trasferiti ad un'altra Persona senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha facoltà di chiedere informazioni di dettaglio circa il suddetto Trasferimento. Tale consenso sarà considerato come non concesso a meno che l'organo amministrativo approvi espressamente il trasferimento entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dello Strumentista. Le informazioni richieste sono Nome, Cognome e Curriculum Vitae della Persona a cui si decide di trasferire il proprio SFP.
- 4.2. Le restrizioni di cui al Paragrafo 4.1 non si applicano in caso di Trasferimenti da parte di uno Strumentista a società dello stesso controllate, né a trasferimenti mortis causa da parte di Strumentisti che siano persone fisiche.
- 4.3. Qualsiasi trasferimento degli SFP effettuato in violazione del presente articolo 4 non sarà efficace nei confronti della Società e non attribuirà al trasferitario il diritto di essere iscritto nel relativo registro degli Strumentisti, né quello di esercitare alcuno dei diritti derivanti da, o connessi agli SFP.

5. CONVERSIONE DEGLI SFP

5.1. Data di Efficacia della Conversione

- 5.1.1. In tutte le ipotesi di conversione previste dal presente Regolamento, gli SFP si convertiranno automaticamente in quote di categoria B della Società, come disciplinato dallo statuto sociale vigente ad oggi, al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- a. Aumento del Capitale Sociale;
 - b. Eventi di Liquidità;
 - c. Decorso del Termine.

5.1.2. In ciascun caso, la data in cui la conversione sarà efficace e, pertanto, la Società dovrà emettere a favore degli Strumentisti le relative Partecipazioni Derivanti dalla Conversione sarà:

- a. in caso di Aumento del Capitale Sociale, la data di emissione delle relative Nuove Partecipazioni (o, nel caso siano previste più tranches, la data di emissione della prima tranche; qualora la società sia una s.r.l. per data di emissione si intende la data della prima sottoscrizione, anche parziale, dell'aumento; qualora l'aumento sia offerto ai soci e a terzi, alla data della prima sottoscrizione da parte di terzi);
- b. in caso di Quotazione, il Giorno Lavorativo successivo all'emissione del provvedimento di ammissione a Quotazione delle azioni della Società da parte della competente autorità;
- c. in caso di Fusione Qualificata, il giorno lavorativo precedente la data di efficacia della Fusione Qualificata;
- d. in caso di Trasferimento Qualificato, il Giorno Lavorativo precedente il perfezionamento del Trasferimento Qualificato, ove l'organo amministrativo della Società sia a conoscenza della data di perfezionamento dello stesso. In difetto, si farà riferimento alla data comunicata per iscritto all'organo amministrativo della Società dai soci trasferenti ovvero da uno o più Strumentisti, in ciascun caso recando evidenza che un contratto vincolante in relazione a un Trasferimento Qualificato sia stato sottoscritto (quale, a titolo esemplificativo, una copia del relativo contratto);
- e. nel caso di Cessione di Azienda, il Giorno Lavorativo successivo al perfezionamento del contratto di cessione;
- f. nel caso di decorso del Termine, il Giorno Lavorativo successivo al decorso del Termine;

o il diverso Giorno Lavorativo che, secondo le circostanze ed esigenze che di volta in volta si manifesteranno, sarà determinato in buona fede dall'organo amministrativo della Società in ogni caso in modo da non recare pregiudizio al diritto e agli interessi degli Strumentisti di ricevere tempestivamente le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione (in particolare, nel caso previsto dal Paragrafo (d), allo scopo di Trasferire le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione nello stesso contesto del Trasferimento Qualificato).

5.2. Conversione in caso di Aumento del Capitale Sociale

5.2.1. In caso di aumento del Capitale Sociale, gli SFP si convertiranno automaticamente e, per l'effetto, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale delle quote determinato come segue:

- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista e
 - ii. il rapporto tra:

1. il Valore di Conversione; e
 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*;
- b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
- i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 1. la Valutazione Massima; e
 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*;
- c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
- i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Partecipazioni (incluso il sovrapprezzo) per ciascuna unità di capitale di Euro 1, ridotto dello Sconto.

5.3. Conversione in caso di Eventi di Liquidità

- 5.3.1. In caso di Eventi di Liquidità, gli SFP si convertiranno automaticamente e attribuiranno agli Strumentisti il diritto di ricevere Partecipazioni derivanti dalla Conversione in un ammontare determinato come segue.
- 5.3.2. In caso di Quotazione, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo determinato come segue:
- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 1. il Valore di Conversione; e
 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
 - b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e

- ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione Massima; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
 - c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il prezzo di emissione o vendita delle azioni della Società nel contesto della Quotazione (incluso il sovrapprezzo) per ciascuna unità di capitale di Euro 1, ridotto dello Sconto. A tal fine, il prezzo di Quotazione sarà il prezzo massimo di Quotazione determinato alla Data di Efficacia della Conversione e, ove il prezzo di collocamento definitivo dovesse risultare inferiore a tale prezzo di quotazione, la Società provvederà ad emettere ulteriori Partecipazioni Derivanti dalla Conversione a favore dello Strumentista a congruaggio non appena possibile dopo la determinazione del prezzo di collocamento definitivo.
- 5.3.3. In caso di Fusione Qualificata, Trasferimento Qualificato o Cessione di Azienda, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo determinato come segue:
- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. il Valore di Conversione; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
 - b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione Massima; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;

- c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione della Società, ridotta dello Sconto; e l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione.

5.3.4. Qualora la società deliberi la distribuzione dei proventi derivanti dalla Cessione di Azienda, nei limiti quantitativi e temporali in cui gli stessi siano distribuibili, della stessa dovranno beneficiare tutti i soci, inclusi i titolari di Partecipazioni derivanti dalla Conversione.

5.3.5. In caso di conversione degli SFP a seguito di Quotazione, la Società potrà richiedere, quale condizione per l'emissione delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione, che il relativo Strumentista acconsenta a un periodo di lock-up, decorrente dalla Data di Efficacia della Conversione, nel corso del quale gli saranno preclusi la vendita e il trasferimento, in tutto o in parte, delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione, senza il preventivo consenso scritto della Società, o ad altre limitazioni alla trasferibilità delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione ritenute necessarie od opportune dai consulenti della Società al fine di conformarsi alle disposizioni regolamentari applicabili.

5.4. Conversione al decorso del Termine

In caso di conversione al decorso del Termine, gli SFP si convertiranno automaticamente e ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo pari al rapporto tra:

- a. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso, e
- b. il rapporto tra:
 - i. il Valore di Conversione; e
 - ii. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*.

5.5. Altre previsioni inerenti alla conversione

5.5.1. A seguito della conversione degli SFP nelle ipotesi di Trasferimento Qualificato o Cessione di Azienda ovvero nell'ipotesi di decorso del Termine, ai titolari delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione saranno attribuiti i diritti appartenenti ai soci di **Categoria B** della Società.

5.5.2. In ogni caso in cui le Partecipazioni derivanti dalla Conversione consistano in azioni, ciascuno Strumentista che, in base al criterio di volta in volta applicabile a norma dei paragrafi 5.2, 5.3 o 5.4, avrebbe diritto di ricevere un numero non intero di azioni, riceverà un numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero più vicino e, a conguaglio dello scarto, avrà il diritto di ricevere un ammontare in denaro pari alla relativa frazione di prezzo implicito attribuibile a

ciascuna azione formante le Partecipazioni Derivanti della Conversione in base al criterio di conversione di volta in volta applicato. Tale conguaglio non sarà dovuto ove l'ammontare dello stesso sia inferiore a Euro 10.000,00.

- 5.5.3. In sede di conversione degli SFP, l'organo amministrativo della Società dovrà:
- determinare l'ammontare delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione da attribuire a ciascuno Strumentista e darne comunicazione tempestiva a ciascuno Strumentista;
 - porre tempestivamente in essere tutto quanto necessario per attribuire agli Strumentisti la posizione di socio della Società, ivi incluso, secondo quanto applicabile di volta in volta, effettuare le necessarie iscrizioni al competente registro imprese, emettere i relativi certificati, aggiornare il proprio libro soci (se previsto).
- 5.5.4. Alla Data di Efficacia della Conversione, gli SFP in circolazione cesseranno automaticamente di essere validi e, a partire dalla stessa data, i certificati rappresentativi degli SFP incorporeranno il solo diritto di ricevere le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione (e l'ammontare in denaro in presenza di frazioni di azioni, ai sensi del Paragrafo 5.5.2, ove applicabile). Resta inteso che, dopo l'emissione e attribuzione delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione ai relativi titolari, questi non potranno esercitare alcuno dei diritti relativi alle medesime (e, ove applicabile, la Società non emetterà i relativi certificati azionari) finché i certificati rappresentativi degli SFP non siano consegnati alla Società.

6. ALTRI DIRITTI DEGLI STRUMENTISTI E DETERMINAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE PARTECIPATIVO

6.1. Liquidazione della Società – diritto partecipativo degli Strumentisti

Nel caso di liquidazione della Società (salvo il caso di liquidazione della Società a seguito di Cessione di Azienda) prima della conversione degli SFP, agli Strumentisti sarà distribuita, pro-rata tra di essi e pari passu con i soci, una porzione dell'attivo di liquidazione pari al rapporto tra:

- il Valore complessivo in Euro degli SFP in circolazione, e
- la somma del Valore complessivo in Euro degli SFP in circolazione e del Valore di Conversione.

6.2. Emissione di strumenti finanziari

Nel caso di emissione di nuove Partecipazioni, strumenti finanziari partecipativi convertibili, obbligazioni convertibili o qualsiasi altro tipo di strumenti finanziari convertibili in Partecipazioni, agli Strumentisti non spetta il diritto di sottoscrizione o di opzione, secondo il caso, attribuito dalla legge ai soci della Società.

6.3. Fusioni e scissioni

- 6.3.1. Nel caso di fusione della Società che non sia una Fusione Qualificata e la cui società risultante dalla quale non sia la Società, gli SFP cesseranno automaticamente e gli Strumentisti avranno diritto di ricevere, come condizione per il perfezionamento della fusione, strumenti finanziari partecipativi o analoghi strumenti che, in termini di valore economico e diritti connessi, attribuiscono agli Strumentisti valori economici e diritti analoghi a quelli ad essi attribuiti a mezzo degli SFP, a termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelli di cui al presente Regolamento, *mutatis mutandis*.
- 6.3.2. Il principio di cui sopra si applica anche in caso di scissioni, nel qual caso:
- se la Società è oggetto di scioglimento in conseguenza della scissione, i nuovi strumenti finanziari partecipativi saranno emessi da ciascuna delle società beneficiarie della scissione in proporzione della porzione di attivo patrimoniale della Società attribuito alla stessa;
 - se la Società non è oggetto di scioglimento in conseguenza della scissione, l'ammontare degli SFP in circolazione sarà ridotto proporzionalmente all'ammontare dell'attivo patrimoniale attribuito alle società beneficiarie della scissione e i nuovi strumenti finanziari partecipativi saranno emessi in conformità a quanto previsto al paragrafo "a."
- 6.3.3. In alternativa a quanto sopra previsto, l'organo amministrativo della Società potrà deliberare di convertire gli SFP in quote di **Categoria B** secondo il rapporto di conversione determinato a norma del paragrafo 5.3.3, nel qual caso la conversione sarà efficace nel Giorno Lavorativo precedente la data di efficacia della fusione o della scissione, secondo il caso.

6.4. Rappresentante comune

Gli Strumentisti possono nominare un rappresentante comune con decisione adottata a norma del paragrafo 7.2 e dandone comunicazione alla Società a norma dell'articolo 8. Ove nominato, il rappresentante comune sarà legittimato ad agire ed esercitare tutti i diritti degli Strumentisti in nome e per conto degli stessi e qualsiasi comunicazione effettuata dalla Società al rappresentante comune si intenderà validamente effettuata a tutti gli Strumentisti.

6.5. Diritto di Informativa

Il rappresentante comune avrà il diritto di ricevere dall'organo amministrativo qualsiasi informazione inerente all'andamento della Società ragionevolmente richiesta, in ogni caso con modalità tali da non arrecare pregiudizio all'attività ed all'operatività della Società.

6.6. Esclusioni

Ai fini di maggior chiarezza, le previsioni di cui agli articoli da 2415 a 2420-bis del Codice civile non si applicano agli SFP e agli Strumentisti.

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 7.1. Gli SFP e il presente Regolamento potranno essere modificati dall'assemblea dei soci a fronte del consenso espresso dalla Maggioranza degli Strumentisti. Allo stesso modo, le decisioni dall'assemblea dei soci della Società che pregiudichino direttamente i diritti degli Strumentisti potranno essere assunte a fronte del consenso espresso dalla Maggioranza degli Strumentisti.
- 7.2. Le decisioni che devono essere adottate dalla Maggioranza degli Strumentisti a norma del paragrafo 7.1 o, più in generale, in base al presente Regolamento, possono essere adottate dall'assemblea degli Strumentisti, in relazione alla quale si applicano le disposizioni del Codice civile inerenti all'assemblea dei soci delle società a responsabilità limitata. Le stesse decisioni possono essere adottate per consultazione scritta o con consenso scritto degli Strumentisti o con le altre modalità e secondo la procedura che gli stessi Strumentisti potranno autonomamente determinare, purché in ogni caso sia data evidenza all'organo amministrativo della Società che tutti gli Strumentisti siano stati interpellati e abbiano potuto esprimere la propria posizione..

8. COMUNICAZIONI

- 8.1. Qualsiasi comunicazione o avviso ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato per iscritto tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata A/R e si considererà validamente effettuata al momento della ricezione se indirizzata, a seconda dei casi:
 - a. se alla Società, a:
Goldsprint Srl
goldsprint@pec.it
 - b. se a uno Strumentista, all'indirizzo del medesimo Strumentista, così come indicato nel relativo registro degli SFP, ovvero, ove nominato, al rappresentante comune degli Strumentisti, o comunque ai diversi indirizzi postali o di posta elettronica o di posta elettronica certificata che la Società o gli Strumentisti abbiano successivamente comunicato per iscritto in conformità al presente articolo 8.

9. MISCELLANEA

- 9.1. Gli SFP e il presente Regolamento e tutte le disposizioni ivi contenute sono vincolanti nei confronti degli Strumentisti, dei soci della Società e dei rispettivi successori e aventi causa.
- 9.2. Gli SFP e il presente Regolamento costituiscono manifestazione integrale delle obbligazioni gravanti sulla Società relativamente al proprio oggetto e sostituiscono ogni precedente obbligazione relativa a tale oggetto.
- 9.3. Nel caso in cui qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sia dichiarata invalida, illecita o inefficace ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità, legalità o efficacia delle altre disposizioni. La Società potrà, in buona fede,

sostituire una o più disposizioni (o parte di esse) che siano dichiarate invalide, illecite o inefficaci con una o più disposizioni valide, lecite ed efficaci che abbiano un effetto economico il più possibile affine a quello della disposizione, o delle disposizioni, sostituita o sostituite.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Legge applicabile

Il presente Regolamento e i diritti e gli obblighi da questo derivanti saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legge italiana, fatta eccezione per le norme riguardanti il conflitto di leggi.

10.2. Foro competente

Tutte le controversie, azioni o procedimenti derivanti da, o connessi al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Torino (TO).